



Determinazioni per il Sistema di Incentivazione, Sostegno e Premialità della Ricerca Dipartimentale

Articolo 1 - Premessa

Il Dipartimento di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (Bi.N.D.) nell'ambito delle proprie linee strategiche di sviluppo promuove, sostiene, incentiva e premia la ricerca scientifica dei propri professori e ricercatori con particolare attenzione ai giovani ricercatori/docenti (under 40 anni) e ai ricercatori/docenti per i quali si riscontrano criticità nella produzione scientifica.

Il seguente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'assegnazione e la gestione di contributi dipartimentali finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca e alla premialità dell'attività di ricerca svolta in termini di prodotti della ricerca.

Il Regolamento è adottato in attuazione dei principi contenuti nello Statuto, nel Codice Etico di Ateneo, nei vigenti Regolamenti di Ateneo e nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nonché delle linee strategiche definite nel Piano Strategico di Ateneo e nel Piano Strategico di Dipartimento.

AMBITO I

INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE

Articolo 2 -- Finalità e copertura finanziaria

Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, annualmente il Dipartimento Bi.N.D. individua e promuove misure di supporto finanziario finalizzate alla realizzazione di progetti di ricerca ex novo, allo svolgimento di attività di ricerca già in atto ma non sostenute da sufficienti risorse finanziarie e alla pubblicazione di prodotti della ricerca. L'obiettivo è quello di incentivare l'attività di ricerca e produttiva dei propri ricercatori/docenti che nel corso della campagna VQR 4 2020-2024 hanno evidenziato criticità nella loro produzione scientifica e/o che non dispongono di sufficienti risorse finanziarie. Le azioni previste nell'AMBITO I saranno anche finalizzate a promuovere la divulgazione delle attività di ricerca del Dipartimento e il potenziamento dei network nazionali e internazionali.

I fondi per il finanziamento delle iniziative di incentivazione e sostegno della ricerca dipartimentale provengono da trasferimenti da parte dell'Ateneo vincolati alla ricerca e dal fondo di autofinanziamento del Dipartimento.

Il Dipartimento valuterà inoltre eventuali strategie che, nel rispetto della normativa vigente, permettano di identificare e ottenere finanziamenti ad hoc provenienti dal mondo



dell'industria o da altri Enti di natura privata o pubblica.

Misura I.1 – Finanziamento progetti di ricerca

Articolo 3 - Misura I.1 - Finanziamento della misura

Annualmente il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore e della Commissione AQ Ricerca e Terza Missione (CAQ-RTM) stabilisce numero e importo massimo dei progetti di ricerca finanziabili in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Sulla base delle proposte pervenute a seguito di un Bando emanato dal Dipartimento, i finanziamenti verranno assegnati agli aventi diritto così come indicato nel successivo Art. 4.

Il finanziamento messo a disposizione per ogni singolo progetto di ricerca deve rispettare il limite massimo di € 10000 (eventualmente modificabile in base al FFO dipartimentale).

Articolo 4 - Misura I.1 - Modalità e requisiti di accesso

Annualmente il Direttore emana un Bando per la presentazione delle richieste di finanziamento di progetti che avranno una durata massima annuale dal momento dell'assegnazione.

Il Bando riporterà il numero di progetti finanziabili, i criteri di ammissibilità, l'importo finanziato, la data di scadenza e la modalità per la presentazione delle richieste di finanziamento.

Hanno titolo a presentare richiesta di finanziamento i ricercatori/docenti, e ove ritenuto opportuno borsisti di ricerca e dottorandi, afferenti al Dipartimento Bi.N.D.

Per ciascuna azione finanziabile il Dipartimento potrà comunque valutare di limitare la partecipazione a giovani ricercatori/docenti under 40 anni al fine di stimolarne le attività di ricerca o a ricercatori/docenti con limitata disponibilità di fondi di ricerca nazionali e internazionali (non superiori a € 10000 complessivi). Si valuterà inoltre la possibile esclusione di richiedenti che siano risultati assegnatari di finanziamenti dipartimentali nell'annualità precedente e ricercatori/docenti titolari di fondi di ricerca provenienti da Bandi competitivi nazionali o internazionali. Tali criteri saranno chiaramente indicati nel Bando.

Articolo 5 - Misura I.1 - Valutazione delle proposte

La valutazione delle proposte è affidata alla CAQ-RTM del Dipartimento Bi.N.D. che, se ritenuto opportuno, potrà avvalersi del parere di un componente esterno alla Commissione ma comunque afferente al Bi.N.D. La CAQ-RTM esplicherà i criteri di valutazione che saranno inseriti nel Bando con l'attribuzione dei punteggi relativi ai diversi parametri presi in considerazione. In linea di massima tali parametri potranno fare riferimento a:



- Originalità della proposta;
- Impatto scientifico;
- Multidisciplinarietà del Progetto di Ricerca all'interno del Dipartimento;
- Coinvolgimento di ricercatori stranieri;
- Coinvolgimento di ricercatori/docenti del Dipartimento Bi.N.D. per i quali si riscontrano criticità nella produzione scientifica secondo i criteri esplicitati nel Bando.

La CAQ-RTM, in modo collegiale, esaminerà le proposte pervenute, individuando le proposte ammesse al finanziamento in base ai criteri esplicitati nel Bando.

La CAQ-RTM redigerà il verbale delle proprie sedute e concluderà i propri lavori entro 30 giorni dalla data di scadenza del Bando. L'esito dei lavori della commissione è insindacabile.

Articolo 6 - Misura I.1 - Finanziamento delle proposte e spese ammissibili

Sulla base dell'esito dei lavori della CAQ-RTM del Dipartimento Bi.N.D., previa delibera di assegnazione dei fondi da parte del Consiglio di Dipartimento, si procederà al finanziamento delle proposte risultate in posizione utile attraverso la creazione di apposita voce di bilancio.

Per i progetti finanziati la responsabilità del fondo assegnato è attribuita al ricercatore/docente richiedente. I fondi assegnati dovranno essere spesi massimo entro un anno dall'assegnazione. In ogni caso i fondi non potranno essere fruiti dall'assegnatario in caso di cambio affiliazione dipartimentale o di scadenza del contratto a tempo determinato.

Sulla voce di bilancio dei progetti finanziati sono ammesse tutte le spese per ragioni di ricerca previste dal Regolamento di Ateneo.

Articolo 7 - Misura I.1 - Risultati e relazione finale

Ove previsto dal Bando, ogni beneficiario di finanziamento sarà tenuto a presentare, entro 12 mesi dall'ottenimento del finanziamento, un rapporto finale con l'indicazione dell'utilizzo dei fondi di finanziamento per finalità di ricerca includendo gli eventuali prodotti della ricerca collegabili al finanziamento stesso.

Il progetto deve prevedere tra i risultati attesi la produzione di almeno 1 prodotto valutabile ai fini VQR pubblicato su riviste di quartile Q1 o Q2 per i settori bibliometrici o di Fascia A per i settori non bibliometrici, in cui il ricercatore/docente responsabile del progetto abbia una posizione preminente (primo autore, ultimo autore o corresponding).

I prodotti della ricerca collegabili al finanziamento dovranno riportare, nella sezione



dedicata, la dicitura “Study supported by the Department of Biomedicine, Neurosciences and Advanced Diagnostics of the University of Palermo).

Qualora nell’ambito del progetto non siano stati ottenuti i risultati previsti ed esitati in almeno 1 pubblicazione su riviste di quartile Q1 o Q2 per i settori bibliometrici o di Fascia A per i settori non bibliometrici, i soggetti beneficiari non potranno presentare proposte a valere sui successivi avvisi per un periodo di 2 anni.

Misura I.2 – Finanziamento delle spese di pubblicazione di prodotti della ricerca

Articolo 8 - Misura I.2 - Finanziamento della misura

La Misura I.2 è attivabile annualmente con delibera del Consiglio di Dipartimento, in base alla effettiva disponibilità di bilancio. Se la misura è attivata, il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore e della Commissione CAQ-RTM, stabilisce l’importo massimo da destinare alla misura in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Sulla base delle proposte pervenute, i finanziamenti verranno assegnati agli aventi diritto così come indicato nel successivo Art. 9.

Il finanziamento messo a disposizione per ogni singolo progetto di ricerca o prodotto della ricerca deve rispettare il limite massimo di € 3000 per prodotto (eventualmente modificabile in base al FFO dipartimentale).

Articolo 9 - Misura I.2 – Modalità e requisiti di accesso

La modalità di accesso al finanziamento consiste nella presentazione a sportello, aperto dalla data della delibera del Consiglio di Dipartimento al 31 ottobre di ogni anno solare, e comunque fino a esaurimento dei fondi disponibili per l’anno, di una richiesta di finanziamento finalizzato alla pubblicazione di un prodotto di ricerca che ha già ricevuto parere positivo di revisione. La richiesta prevede la presentazione di una domanda formulata utilizzando il format dedicato alla misura I.2 scaricabile dal sito del Dipartimento Bi.N.D.

(<https://www.unipa.it/dipartimenti/bi.n.d./qualita/AQRicerca.html>).

L’ammissione al finanziamento delle spese di pubblicazione riguarderà i prodotti utilizzabili ai fini dell’esercizio della VQR (articolo, monografia o altro secondo i parametri dell’ANVUR) di categoria Q1 per i settori bibliometrici o di Fascia A per i settori non bibliometrici in cui almeno per uno degli autori si possa accertare la permanenza in servizio almeno fino alla data di fine dell’esercizio VQR corrente (2025-2029) e che soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- uno degli autori sia un ricercatore/docente per il quale sono state riscontrate criticità nella



- produzione scientifica (Art. 9 del presente Regolamento)
- il primo autore, il corresponding o ultimo autore, non sia responsabile di fondi superiori a € 30000.

Il Dipartimento Bi.N.D. si farà carico del finanziamento fino a un massimo di € 3000/per prodotto e per non più di 1 articolo scientifico per uno stesso ricercatore/docente richiedente. Relativamente al coinvolgimento del ricercatore/docente non produttivo, il suo ruolo nella stesura del paper per la cui pubblicazione si richiede il finanziamento dovrà essere chiaramente evincibile nella pubblicazione o, in alternativa, dovrà essere certificato mediante nota del richiedente il finanziamento o del responsabile scientifico dello studio oggetto della pubblicazione da inviare alla CAQ-RTM del Dipartimento Bi.N.D.

Articolo 10 - Misura I.2 - Valutazione delle richieste

Verificato il possesso dei requisiti necessari per l'accesso ai fondi (Art. 9 del presente Regolamento), la CAQ-RTM del Dipartimento Bi.N.D. determinerà l'attribuzione del finanziamento in base alla cronologia di presentazione delle domande e alla disponibilità di fondi. L'esito sarà pubblicato sul sito del Dipartimento. Il contributo sarà assegnato fino ad esaurimento di fondi disponibili.

Articolo 11 - Misura I.2 - Finanziamento delle richieste e spese ammissibili

Sulla base dell'esito dei lavori della CAQ-RTM, previa delibera di assegnazione dei fondi da parte del Consiglio di Dipartimento, si procederà al finanziamento attraverso la creazione di apposita voce di bilancio, intestata al richiedente.

I fondi assegnati dovranno essere impegnati entro il 1° dicembre di ogni anno solare. In ogni caso i fondi non potranno essere fruiti dall'assegnatario in caso di cambio affiliazione dipartimentale o di scadenza del contratto a tempo determinato.

Misura I.3 – Supporto alle spese per l'organizzazione di eventi, convegni/workshop, scambi internazionali e missioni

Articolo 12 - Misura I.3 - Finanziamento della misura

La Misura I.3 è attivabile annualmente con delibera del Consiglio di Dipartimento, in base alla effettiva disponibilità di bilancio. Se la misura è attivata, il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore e della Commissione CAQ-RTM, stabilisce l'importo massimo da destinare alla misura in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Sulla base delle proposte pervenute, i finanziamenti verranno assegnati agli aventi diritto così come indicato nel successivo Art. 13.

Il finanziamento messo a disposizione deve rispettare il limite massimo di € 1500 per



ciascuna delle azioni previste (eventualmente modificabile in base al FFO dipartimentale).

Articolo 13 - Misura I.3 - Modalità e requisiti di accesso

La modalità di accesso al finanziamento consiste nella presentazione a sportello, aperto dalla data della delibera del Consiglio di Dipartimento al 31 ottobre di ogni anno solare, e comunque fino a esaurimento dei fondi disponibili per l'anno, di una richiesta di finanziamento finalizzata allo svolgimento di attività di disseminazione delle attività di ricerca e potenziamento del networking nazionale e internazionale (l'organizzazione di eventi, convegni/workshop, scambi internazionali e missioni). La richiesta prevede la presentazione di una domanda formulata utilizzando il format dedicato alla misura I.3 scaricabile dal sito del Dipartimento Bi.N.D. (<https://www.unipa.it/dipartimenti/bi.n.d./qualita/AQRicerca.html>).

Al finanziamento potranno accedere tutti i ricercatori/docenti del Dipartimento Bi.N.D., senza disponibilità di fondi di ricerca o con disponibilità di fondi, che non presentino voci di contabilità (CO.A.N) relative alle spese per cui si richiede il finanziamento. Annualmente ogni ricercatore/docente del Dipartimento Bi.N.D. potrà presentare non più di una richiesta. Nel caso di contributo per missione la richiesta dovrà essere presentata prima o contestualmente alla richiesta di autorizzazione prevista dal Regolamento per il trattamento di missione - D. R. n. 10332 del 10/10/2024. Le spese dovranno essere sostenute e quietanzate nell'anno di presentazione della domanda.

Articolo 14 - Misura I.3 - Valutazione delle richieste

Verificato il possesso dei requisiti necessari per l'accesso ai fondi (Art. 13 del presente Regolamento), la CAQ-RTM del Dipartimento Bi.N.D. determinerà l'attribuzione del finanziamento in base alla cronologia di presentazione delle domande e alla disponibilità dei fondi. L'esito sarà pubblicato sul sito del Dipartimento. Il contributo sarà assegnato fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Articolo 15 - Misura I.3 - Finanziamento delle proposte e spese ammissibili

Sulla base dell'esito dei lavori della CAQ-RTM del Dipartimento Bi.N.D., previa delibera di assegnazione dei fondi da parte del Consiglio di Dipartimento, si procederà al finanziamento attraverso la creazione di apposita voce di bilancio, intestata al richiedente. I fondi assegnati dovranno essere impegnati entro il 1° dicembre di ogni anno solare. In ogni caso i fondi non potranno essere fruiti dall'assegnatario in caso di cambio affiliazione dipartimentale o di scadenza del contratto a tempo determinato.



Misura I.4 – Supporto alle attività sperimentali dei gruppi di ricerca senza o con limitata disponibilità finanziaria

Articolo 16 - Misura I.4 - Finanziamento della misura

La Misura I.4 è attivabile annualmente con delibera del Consiglio di Dipartimento, in base alla effettiva disponibilità di bilancio. Se la misura è attivata, il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore e della Commissione CAQ-RTM, stabilisce l'importo massimo da destinare alla misura in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Sulla base delle proposte pervenute, i finanziamenti verranno assegnati agli aventi diritto così come indicato nel successivo Art. 17.

Il finanziamento messo a disposizione deve rispettare il limite massimo di € 5000 per anno solare (eventualmente modificabile in base al FFO dipartimentale).

Articolo 17 - Misura I.4 - Modalità e requisiti di accesso

La modalità di accesso al finanziamento consiste nella presentazione a sportello, aperto dalla data della delibera del Consiglio di Dipartimento al 31 ottobre di ogni anno solare, e comunque fino a esaurimento dei fondi disponibili per l'anno, di una richiesta di finanziamento finalizzato a supportare l'attività dei ricercatori/docenti del Dipartimento Bi.N.D. che non siano responsabili di fondi di ricerca o comunque siano responsabili di fondi di ricerca non superiori ai €10000. Il finanziamento potrà essere utilizzato dal richiedente a) per l'acquisto di attrezzature di laboratorio che possano essere trasversalmente utili ai gruppi di ricerca; b) per la manutenzione di attrezzature di laboratorio trasversalmente utilizzate dai gruppi di ricerca; c) per l'utilizzo di apparecchiature presenti presso strutture esterne al Dipartimento; d) per l'acquisto di materiale di consumo. La richiesta prevede la presentazione di una domanda formulata utilizzando il format dedicato alla misura I.4 scaricabile dal sito del Dipartimento Bi.N.D. (<https://www.unipa.it/dipartimenti/bi.n.d./qualita/AQRicerca.html>).

Articolo 18 - Misura I.4 - Valutazione delle richieste

Verificato il possesso dei requisiti necessari per l'accesso ai fondi (Art. 17 del presente Regolamento), la CAQ-RTM del Dipartimento Bi.N.D. determinerà l'attribuzione del finanziamento in base alla cronologia di presentazione delle domande e alla disponibilità di fondi. L'esito sarà pubblicato sul sito del Dipartimento. Il contributo sarà assegnato fino ad esaurimento di fondi disponibili.



Articolo 19 - Misura I.4 - Finanziamento delle proposte e spese ammissibili

Sulla base dell'esito dei lavori della CAQ-RTM, previa delibera di assegnazione dei fondi da parte del Consiglio di Dipartimento, si procederà al finanziamento attraverso la creazione di apposita voce di bilancio, intestata al richiedente.

I fondi assegnati dovranno essere impegnati entro il 1° dicembre di ogni anno solare. In ogni caso i fondi non potranno essere fruiti dall'assegnatario in caso di cambio affiliazione dipartimentale o di scadenza del contratto a tempo determinato.

AMBITO II

PREMIALITÀ DELLA RICERCA DIPARTIMENTALE

Articolo 20 – Finalità e copertura finanziaria

Il Dipartimento Bi.N.D. individua la ricerca scientifica come linea strategica fondamentale della propria attività e afferma l'importanza del suo riconoscimento, anche formale, con particolare riguardo all'attività dei "Giovani Ricercatori" e alla capacità progettuale dei propri ricercatori/docenti in termini di reperimento di finanziamenti su base competitiva. Pertanto, il Dipartimento Bi.N.D. individua e promuove misure di premialità dell'attività di ricerca.

I fondi per il finanziamento delle iniziative di premialità della ricerca dipartimentale provengono dal fondo di autofinanziamento del Dipartimento e/o da trasferimenti da parte dell'Ateneo vincolati alle medesime finalità.

Il Dipartimento valuterà inoltre eventuali strategie che, nel rispetto della normativa vigente, permettano di identificare e ottenere finanziamenti ad hoc provenienti dal mondo dell'industria o da altri Enti di natura privata o pubblica.

Misura II.1 – Premio per la migliore pubblicazione

Articolo 21 - Misura II.1 - Finanziamento della misura

Il premio per la migliore pubblicazione è assegnato ogni anno a "Giovani Ricercatori" afferenti al Dipartimento Bi.N.D., che non abbiano compiuto il 40° anno di età, con l'obiettivo di promuovere e incoraggiare la pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste scientifiche di prestigio.

Annualmente il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore e della CAQ-RTM, stabilisce numero (almeno 2) e importo massimo delle pubblicazioni da premiare in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Sulla base delle candidature pervenute a seguito di un Bando emanato dal Dipartimento, i finanziamenti verranno assegnati



alle/agli aventi diritto così come indicato nel successivo Art. 22.

Il finanziamento messo a disposizione per ogni singolo prodotto premiato deve rispettare il limite massimo di € 1000 (eventualmente modificabile in base al FFO dipartimentale).

Articolo 22 - Misura II.1 - Modalità e requisiti di accesso

Possono concorrere al Premio per la migliore pubblicazione i ricercatori/docenti del Bi.N.D. che al momento della scadenza del bando non abbiano compiuto il 40° anno di età e che abbiano pubblicato, come primo autore, ultimo autore e/o autore corrispondente, i risultati della ricerca su riviste scientifiche di prestigio nell'anno solare (periodo 01/01-31/12) precedente a quello nel quale è pubblicato il Bando. L'accesso al premio potrà essere esteso anche ai dottorandi, ai borsisti/contrattisti (compresi i possessori di contratto di formazione specialistica). Il requisito dell'età potrà essere derogato in caso di interruzione di carriera adeguatamente documentata, per una estensione pari alla durata della sospensione. Il premio riguarderà almeno una pubblicazione in ambito clinico e una in ambito non clinico.

Non possono partecipare i vincitori della edizione precedente.

Annualmente, il Direttore emana il Bando per la migliore pubblicazione. Per partecipare, la/il candidata/o deve presentare domanda di partecipazione, allegando il prodotto con cui intende concorrere, secondo le modalità indicate nel Bando, avendo cura di indicare:

- il titolo della pubblicazione,
- la data di prima pubblicazione del prodotto (anche ahead of print);
- la Subject Category (SC) della rivista su cui è stata divulgata, con riferimento al database scelto tra Scopus, WoS;
- la dichiarazione che il prodotto è stato caricato e validato su IRIS dell'Università di Palermo. La/Il candidata/o deve infine indicare per quale attività di ricerca intenda concorrere tra ambito clinico e non clinico.

Articolo 23 - Misura II.1 - Valutazione dei Prodotti

La valutazione delle proposte è affidata alla CAQ-RTM del Dipartimento Bi.N.D. La CAQ-RTM esplicherà i criteri di valutazione che saranno inseriti nel Bando con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Sulla base del punteggio finale ottenuto le pubblicazioni saranno suddivise in relazione all'ambito per il quale le/i candidate/i concorrono (ambito clinico e non clinico) e saranno pertanto stilate due graduatorie. In caso di parità sarà premiato il candidato più giovane.



Articolo 24 - Misura II.1 - Modalità di assegnazione del Premio e finanziamento

Sulla base dell'esito dei lavori della CAQ-RTM del Dipartimento Bi.N.D., previa delibera di assegnazione dei fondi da parte del Consiglio di Dipartimento, si procederà al finanziamento attraverso la creazione di apposita voce di bilancio, intestata al vincitore. I fondi assegnati dovranno essere impegnati entro il 1° dicembre di ogni anno solare. In ogni caso i fondi non potranno essere fruiti dall'assegnatario in caso di cambio affiliazione dipartimentale o di scadenza del contratto a tempo determinato.

I premi verranno consegnati ai vincitori in occasione di un evento dipartimentale dedicato durante il quale i premiati presenteranno i risultati della ricerca oggetto della pubblicazione.

Misura II.2 - Incentivazione, supporto e premialità relative allo svolgimento di progetti di ricerca finanziati su base competitiva

Articolo 25 - Misura II.2 - Finanziamento della misura

La Misura II.2 è attivabile annualmente con delibera del Consiglio di Dipartimento, in base alla effettiva disponibilità di bilancio. Se la misura è attivata, il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore e della Commissione CAQ-RTM, stabilisce l'importo massimo da destinare alla misura in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Sulla base delle proposte pervenute, i finanziamenti verranno assegnati agli aventi diritto così come indicato nel successivo Art. 26.

Il finanziamento messo a disposizione deve rispettare il limite massimo di € 2500 per ciascuna richiesta pervenuta (eventualmente modificabile in base al FFO dipartimentale).

Articolo 26 - Misura II.2 - Modalità e requisiti di accesso

La modalità di accesso al finanziamento consiste nella presentazione a sportello, aperto dalla data della delibera del Consiglio di Dipartimento al 31 ottobre di ogni anno solare, e comunque fino a esaurimento dei fondi disponibili per l'anno, di una richiesta di premialità finalizzata a garantire lo svolgimento delle attività di ricerca sostenute da progetti finanziati su base competitiva (ERC, PRIN, ecc.) garantendo un supporto per la manutenzione delle strumentazioni già in dotazione del laboratorio oggetto del finanziamento o per l'acquisto di piccole attrezzature, software o altro materiale informatico. La richiesta prevede la presentazione di una domanda formulata utilizzando il format dedicato alla misura II.2 scaricabile dal sito del Dipartimento Bi.N.D. (<https://www.unipa.it/dipartimenti/bi.n.d./qualita/AQRicerca.html>).



Articolo 27 - Misura II.2 - Valutazione delle richieste

Verificato il possesso dei requisiti necessari per l'accesso ai fondi (Art. 26 del presente Regolamento), la CAQ-RTM del Dipartimento Bi.N.D. determinerà l'attribuzione del finanziamento in base alla cronologia di presentazione delle domande e alla disponibilità di fondi. L'esito sarà pubblicato sul sito del Dipartimento. Il contributo sarà assegnato fino ad esaurimento di fondi disponibili.

Articolo 28 - Misura II.2 - Finanziamento delle proposte e spese ammissibili

Sulla base dell'esito dei lavori della CAQ-RTM, previa delibera di assegnazione dei fondi da parte del Consiglio di Dipartimento, si procederà al finanziamento attraverso la creazione di apposita voce di bilancio, intestata al richiedente.

I fondi assegnati dovranno essere impegnati entro il 1° dicembre di ogni anno solare. In ogni caso i fondi non potranno essere fruiti dall'assegnatario in caso di cambio affiliazione dipartimentale o di scadenza del contratto a tempo determinato.